

*Città di Valmontone*

Ordinanza Sindacale n. 65 / 9 LUG. 2021

**OGGETTO: PROVVEDIMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA PUBBLICA - DIVIETO DI CONSUMO E ASPORTO DELLE BEVANDE ALCOLICHE E SUPERALCOLICHE PRESSO LE ATTIVITA' DI SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE (BAR) E ATTIVITA' DI COMMERCIO AL DETTAGLIO-SETTORE ALIMENTARE PER LA GIORNATA DELL'11 LUGLIO 2021.**

### IL SINDACO

#### **Premesso che:**

Il Consiglio dei Ministri, in data 21 aprile 2021, ha deliberato la proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sanitaria da Covid-19;

Il Decreto legge n.52/2021, nel contesto di una situazione sanitaria in positiva evoluzione, a seguito del rallentamento della curva dei contagi e dell'accelerazione della campagna vaccinale, prevede una serie di misure dirette a disciplinare l'allentamento delle limitazioni agli spostamenti sul territorio nazionale e la progressiva riapertura delle diverse attività soggette a limitazioni o a chiusure durante il periodo di maggiore diffusione dei contagi da Covid-19;

Il Decreto legge 18 maggio 2021 n.65, dispone, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica e dello stato di attuazione della campagna vaccinale, l'applicazione di misure per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covi-19;

In base ai predetti Decreti e alla normativa vigente, in zona bianca, i bari, i ristoranti e le altre attività di ristorazione sono aperti ed è possibile consumare cibi e bevande al loro interno senza limiti di orario;

Con nota della Prefettura di Roma datata 20.05.2021, acquisita al prot. dell'Ente al n. 12355, vengono sollecitate le attività di controllo da parte delle forze di polizia, presenti sul territorio, per far fronte alle criticità di sicurezza legate al fenomeno della "movida";

Sono pervenute segnalazioni, lamenti ed esposti dove insistono locali di somministrazione, che riguardano situazioni di disturbo nelle ore notturne, della quiete pubblica, di degrado e di alterazione del decoro urbano, in modo particolare durante gli eventi sportivi di rilevanza nazionale;



## *Città di Valmontone*

Nelle ore notturne, in concomitanza di tali eventi, il territorio comunale diventa polo di attrazione per avventori di bevande alcoliche e superalcoliche consumate all'aperto nelle vicinanze dei locali;

### **Preso atto che:**

Nella giornata dell'11 luglio 2021 alle ore 21.00 si terrà la finale del Campionato Europeo di Calcio, per la quale appare prevedibile ipotizzare il verificarsi di assembramenti e consumo incontrollato di alcolici.

E' necessario vietare il consumo e l'asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche sia all'interno che all'esterno delle attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande (bar), nonché la vendita delle stesse presso le attività di esercizio di vicinato la cui chiusura è prevista alle ore 20.00, come già impartito con precedente ordinanza sindacale, a partire dalle ore 20.00 fino alle ore 05.00 del giorno seguente per la sola giornata di domenica 11 luglio 2021;

E' compito dell'amministrazione comunale porre in essere tutti gli interventi necessari ad assicurare una serena e civile convivenza, al fine di tutelare la tranquillità sociale e la qualità della vita dei cittadini nel territorio comunale;

volti al contenimento di eventuali episodi di condotta violenta, riconducibili di frequente a gruppi di giovanissimi;

Visto il Decreto Legge n.34 del 19.05.2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19", convertito, con modificazioni, dalla Legge 07.07.2020 n.77;

Ribadito che con la Legge n.125/2001 ed il Decreto Legge n.14/2015 art.12 è disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche ai minori;

Vista la Legge Regionale Lazio 06.11.2019 n.22 - Testo Unico del Commercio;

Visto l'art.7/bis del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;


Visti gli art.50 e 54 del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i.;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

### **ORDINA**

Per le motivazioni su esposte:

1. Per la sola giornata di domenica 11 luglio 2021, dalle ore 20.00 alle ore 5.00 del giorno seguente, il divieto assoluto di vendita e di asporto delle bevande alcoliche e superalcoliche, sia all'interno dei locali che all'esterno, nonché le attività di esercizio di vicinato settore alimentare la cui chiusura è prevista per le ore 20.00 come già riportato con le precedenti ordinanze sindacali;



## Città di Valmontone

Si dispone altresì che restano ferme e fatte salve tutte le altre prescrizioni impartite con le precedenti ordinanze;

Il mancato rispetto da quanto imposto con la presente ordinanza è sanzionato ai sensi della L.r. n.22/2019, artt. 76 e 85 comma 3) *“Chiunque violi le disposizioni di cui agli artt. 75, 76 e 81 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di € 2.500,00 a € 7.500,00”*;

Il mancato rispetto della presente ordinanza sarà segnalato dagli ordini di controllo e di vigilanza all'autorità giudiziari a competente al fine dell'applicazione delle sanzioni previste dal codice penale nonché dalle sanzioni amministrative stabilite dall'art.7/bis del D.Lgs. 267/2000e s.m.i.

### DISPONE

Che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, ai sensi dell'art.32 della Legge 18.06.2009 n.69 al fine di darne più ampia diffusione.

Che copia della presente ordinanza viene notificata a tutti i titolari e o gestori dell'attività a cui la presente è diretta;

Copia della stessa viene inviata ognuno per le proprie competenze:

Prefettura di Roma, Comando di Polizia Locale, Comando Stazione CC di Valmontone, Commissariato Ps di Colferro, Guardia di Finanza compagnia di Colferro.

Si informa altresì contro la presente ordinanza è ammesso ricorso davanti al Tar del Lazio nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento, oppure, in alternativa ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla di pubblicazione.



IL SINDACO  
Alberto Lanzi